



**COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA**  
Città Metropolitana di VENEZIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI DELLA TARIFFA ASPORTO RIFIUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARIP ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:00 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il NATIN ALBERTO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale, Ranza Giorgio

<b>Nome e cognome</b>		<b>Presente/ Assente</b>
<b>NATIN ALBERTO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>TRAMONTE ANDREA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>Presente</b>
<b>MORESSA CHIARA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>Presente</b>
<b>MARINELLO LUANA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCATO LIONELLO</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>Presente</b>

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2014 è stato approvato il *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva* redatto ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della citata L. 147/2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021 il suddetto Regolamento è stato modificato relativamente alle modalità di riscossione ordinaria della Tariffa;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Visti:

- l'art. 6 ad oggetto "Agevolazioni TARI" del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73:  
"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.  
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal

decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie."

- il Decreto Ministeriale 24/06/2021, di cui al comma 2 dell'articolo succitato, che assegna l'importo spettante a ciascun Comune, importo che per il Comune di Campagna Lupia ammonta ad € 52.495,87;

Richiamato l'Art. 32 bis "Utilizzo fondo emergenza COVID D.L.73/2021" del regolamento Tarip il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche viene riconosciuta per l'anno 2021 apposita riduzione della TARIP a valere sulle risorse specificatamente destinate a detta finalità.

2. La riduzione di cui al comma 1 è destinata alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è pari alla misura percentuale calcolata secondo la modalità definita da apposito bando di accesso alla riduzione TARIP, approvato dalla Giunta Comunale, che dovrà considerare l'importo TARIP dovuta dalle utenze che hanno presentato l'istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da rendere secondo termini e modalità definite dal citato bando. La percentuale massima della riduzione spettante sarà definita dalla Giunta Comunale in relazione all'ammontare delle risorse disponibili.";

Vista la nota di chiarimento del 16/06/2021 dell'Ifel, relativa alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L.73/2021), con la quale, tra l'altro, si precisa che si ritiene ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Visto l'art. 1 del D.L. 22/3/2021 n. 41 che disciplina i requisiti per l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

Atteso che il succitato art. 1, comma 4, prevede, in particolare, quale condizione per ottenere il suddetto contributo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito suddetto;

Ritenuto, alla luce della nota di chiarimento suddetta e al fine di poter riconoscere la riduzione tariffaria di cui al suddetto art. 32-bis, estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" anche ai soggetti in possesso dei requisiti definiti dal dall'art. 1 del DL. N. 41/2021;

Ritenuto necessario e opportuno, in ottemperanza alla succitata norma regolamentare, individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARIP a favore delle utenze non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021, dando atto che le stesse saranno rideterminate in proporzione ai fondi assegnati al comune di Campagna Lupia;

In considerazione dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche è stabilita la seguente agevolazione:

- Riduzione che non può superare il 90% della tariffa parte fissa dovuta per l'anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività economiche:

- a) sono state chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);

Si precisa che l'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice principale da CCIAA.

- b) non rientranti nella riduzione del punto precedente, abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Si fa presente che possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e precisamente:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA.

- La riduzione si applica alla relativa utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).
- Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere a Veritas in qualità di gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore [GruppoVeritas.it](http://GruppoVeritas.it), a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

Visto l'apposito bando contenente le modalità e i termini per usufruire delle agevolazioni in argomento;

Visto l'articolo 61 comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17.07.2020 n. 77, il quale recita: "Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti ... provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all' articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64";

Preso atto che in relazione all'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, l'articolo 18 comma 1 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 dispone: "in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi";

Vista la deliberazione di C.C. n. 53 del 28.12.2020 di approvazione del Bilancio 2021-2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 04.01.2021 di approvazione del Peg del corrente esercizio;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere, ai sensi dell'art.32-bis del vigente regolamento Tarip, una riduzione che non può superare il 90% della somma dovuta per TARIP per l'anno 2021, per la parte fissa a favore delle utenze non domestiche le cui attività economiche:

- a) sono state chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);

Si precisa che l'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che rientrano nelle restrizioni imposte dal COVID 19 per effetto di appositi provvedimenti ministeriali o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). Qualora l'attività economica possieda più codici ATECO, si applica il codice principale da CCIAA.

- b) non rientranti nella riduzione del punto precedente, che hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4.

Si fa presente che possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano una attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, in possesso dei seguenti requisiti come definiti dal dl 41/2021 art 1 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato e precisamente:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Inoltre la riduzione si applica alla relativa utenza principale e ai locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi).

Infine il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore Gruppoveritas.it, a pena di decadenza. Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.

- 3) di dare atto che l'ammontare complessivo delle riduzioni, di cui al precedente punto 1) non può comunque superare l'importo del contributo assegnato dalla Stato al comune di Campagna Lupia;

- 4) di approvare il bando per l'accesso alle riduzioni TARIP a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARIP nell'anno 2021, come da allegato alla presente sub lett. A);
- 5) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche è finanziato con il contributo disposto dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 (convertito in L.106/2021) e che con successiva determinazione sarà assunto il corrispondente apposito impegno di spesa al capitolo 4791 del corrente bilancio 2021;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento a gestore del servizio VERITAS S.p.A..
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 d.lgs. 267/2000.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti;  
All'unanimità di voti espressi in forma palese

### **D E L I B E R A**

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per Relationem;  
Infine, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;  
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: "Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti";  
Con votazione unanime

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
NATIN ALBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
Ranza Giorgio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.